

# STATUTO

## Articolo 1

### COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita con sede in Giavera del Montello (TV) l'associazione denominata "Sogni" - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta associazione. Una volta ottenuta l'iscrizione alla relativa anagrafe, l'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale e all'estero sedi secondarie, delegazioni e uffici secondari.

## Articolo 2

### CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse;
- non ha fini di lucro e pertanto non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

## Articolo 3

### DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

## Articolo 4

### ATTIVITA'

L'associazione ha come scopo lo svolgimento di attività di assistenza, sostegno e volontariato a favore di persone affette da gravi patologie e dunque opera nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

In particolare finalità dell'associazione è quella di permettere ai bambini ed adulti affetti da malattie gravi, quali ad esempio patologie oncologiche, leucemie, sclerosi multiple, la realizzazione del loro più grande desiderio, del sogno della loro vita e dar quindi loro un po' di sollievo.

L'associazione svolge quindi le seguenti attività:

- l'accompagnamento delle persone malate e, se si tratta di bambini, anche delle loro famiglie, nella località desiderata o presso il proprio artista o giocatore o squadra del cuore;
- l'assistenza ai malati ed ai loro familiari nelle varie fasi del doloroso percorso della malattia, attraverso vari ausili quali il supporto psicologico, la collaborazione con altre associazioni e la pet therapy a contatto con animali quali ad esempio i cavalli e i delfini;

*Art. 1, 2, 3, 4*

*Art. 4*

*Art. 4*

*Art. 4*







## Articolo 10

### COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto da un numero di componenti variabile da 3 (tre) a 5 (cinque). Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Sono ammesse le dimissioni da parte dei membri del Comitato, da comunicarsi per iscritto e aventi effetto dalla data di ricevimento della comunicazione o da comunicarsi in Assemblea.

Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano due componenti.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente dell'associazione, il Vice Presidente e il Segretario.

Qualora, durante il mandato, vengano a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo, se lo ritiene opportuno, coopta altri componenti in sostituzione di quelli mancanti: i membri cooptati durano in carica fino alla prima assemblea utile che potrà eventualmente confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Laddove vengano meno la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo, il Comitato si intende decaduto.

Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno la metà dei suoi membri, può delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso. In tal caso, il Comitato Direttivo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega e può avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

La eventuale remunerazione dei membri del Comitato Direttivo è stabilita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 all'atto della nomina o dall'Assemblea anche in sede successiva.

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti la gestione dell'associazione, esclusi quelli che per legge o in base allo Statuto sono riservati all'Assemblea.

Spettano al Comitato Direttivo i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- nominare il Segretario;
- convocare l'Assemblea;
- predisporre il programma generale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- determinare il programma specifico di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività, autorizzandone la spesa e stabilendo le modalità per il reperimento dei fondi necessari;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- redigere i bilanci o rendiconti preventivo e consuntivo annuali per poi sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- fissare annualmente l'ammontare della quota associativa sulla base delle necessità e del funzionamento dell'Associazione;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- affidare incarichi ad associati o terzi, specificandone i compiti, gli eventuali rimborsi spese e compensi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

*Handwritten notes and signatures on the right margin:*  
- Top: "Art. 10" and "Art. 10" written vertically.  
- Middle: "Art. 10" written vertically.  
- Bottom: "Art. 10" written vertically.  
- Several illegible signatures and initials are present.

- redigere l'eventuale regolamento interno per disciplinare e organizzare l'attività dell'associazione, nonché per determinare la modalità di svolgimento di eventuali corsi di formazione ai quali i soci, gli aspiranti soci e i volontari possono essere chiamati a partecipare: tale documento deve essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione:

- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Le riunioni sono convocate dal Presidente con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera semplice o raccomandata, telegramma, fax, e-mail con ricevuta di ritorno). In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante raccomandata a r. da inviarsi almeno 4 giorni prima della data prevista per la riunione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti: in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità indicate al comma precedente, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Comitato direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono fatte per alzata di mano, appello o scrutinio segreto salvo la richiesta del voto segreto da parte di un qualsiasi Consigliere.

La qualifica di membro del Comitato Direttivo è incompatibile con la pari qualifica di membro del Comitato Direttivo di altre associazioni e/o società aventi oggetto affine o contrastante con quello dell'associazione.

I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Comitato.

#### **Articolo 11**

##### **PRESIDENTE**

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato. Sovrintende all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente e in caso di assenza, impedimento o di cessazione del Vicepresidente sono svolte dal Segretario.

#### **Articolo 12**

##### **SEGRETARIO**

Il Segretario dirige gli uffici dell'associazione, coadiuva e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Comitato direttivo. Egli ha in particolare i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

*Spoto - Lucio - L. 10*  
*Spoto - Lucio - L. 10*

*Spoto - Lucio - L. 10*  
*Spoto - Lucio - L. 10*

*Spoto - Lucio - L. 10*  
*Spoto - Lucio - L. 10*

*Spoto - Lucio - L. 10*



I fondi sono depositati presso l'istituto o gli istituti di credito stabiliti dal Comitato.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

**Articolo 16**

**BILANCIO O RENDICONTO**

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato, i bilanci o rendiconti preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Il consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, il quale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il preventivo dev'essere approvato entro la fine dell'esercizio in corso.

Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

**Articolo 17**

**NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Apeta Lavezzi Pato  
Tomello  
Della Sanna  
Giovanna Gabb  
Serafini  
Giovanna  
Pato  
Vittorio